Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Lavoro autonomo occasionale, stop alla ritenuta se il rimborso equivale alle spese
La semplificazione dell'adempimento nella risoluzione delle Entrate

Ritenuta alla fonte non più obbligatoria nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto il solo rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente. Si tratta di un nuovo passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali illustrato nella risoluzione n. 49/E delle Entrate di oggi. Il documento di prassi, infatti, chiarisce che in questi casi la prestazione occasionale genera un reddito diverso pari a zero e quindi, non è più necessario applicare la ritenuta e lo stesso lavoratore non è tenuto a riportare i rimborsi ricevuti e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.

Quando va applicata la ritenuta – L'applicazione della ritenuta alla fonte non si può omettere nel caso in cui il compenso superi (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. In questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività occasionale e quindi all'intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta (articolo 25 del DPR n. 600 del 1973).

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Roma, 11 luglio 2013